

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 10 /2023

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente) e dal Gen. Ugo Marchetti (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 9 marzo 2023, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Rossi Giampaolo (lic. Uff. gara DGAs. n. 21815), Peruggini Lucio (lic. cond. n. 435340, lic. Conc./cond. K n. 487076; lic. Conc./cond. n. 221217), Ghezzi Giuseppe (lic. Conc./cond. n. 297303) e ASD Scuderia Trentina, in persona del l.r.p.t. Ghezzi Giuseppe (lic. Organiz. n. 16336).

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 35 del 12.7.2022, avviato a seguito di un esposto presentato dall'avv. Luigi Pezzuto per conto del licenziato Rosario Iaquina, partecipante col n. 76 alla gara di cui infra, ha deferito i signori Rossi Giampaolo, Lucio Peruggini, Giuseppe Ghezzi e l'ASD Scuderia Trentina per fatti accaduti in occasione della gara denominata "71^ Trento Bondone" svoltasi i giorni 2 e 3 luglio 2022.

In particolare, viene contestato che alla partenza del raggruppamento GTCUP le vetture n. 72 (Ferrari 488 Challenge Evo pilotata da Lucio Peruggini) e n. 79 (Porsche 911 GT3 pilotata da Giuseppe Ghezzi), non sarebbero state posizionate correttamente in corrispondenza della linea bianca di partenza ma a una distanza di circa 2,5 metri retrostante dalla stessa, con il conseguimento di un indebito vantaggio per i succitati piloti rappresentato da "uno spunto velocistico superiore, data la maggiore distanza dalla cellula rilevatrice del tempo".

Tale evento sarebbe stato quindi addebitabile anche al direttore di gara Giampaolo Rossi responsabile nella specie della violazione dell'art. 210 lett. i) del RNS.

Inoltre, il licenziato Ghezzi, in violazione dell'art. 63 del RNS, avrebbe partecipato alla gara pur essendo il legale rappresentante della ASD Scuderia Triestina organizzatrice della manifestazione.

All'udienza del 9 marzo 2023, è comparso l'Avv. Francesco De Beaumont difensore dei licenziati Peruggini e Ghezzi.

Presente anche il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marfisa Luciani, che si è riportata all'atto di deferimento.

DIRITTO

1) L'art. 210 lett. i) del RNS stabilisce che il direttore di gara deve *"disporre le vetture sulla linea di partenza secondo l'ordine stabilito in base al RPG e vistate dai Commissari Sportivi, nonché curare la tempestiva affissione degli ordini di partenza"*.

L'art. 10.3.1 del regolamento del RDS Velocità in Salita alla lettera e) prevede che *"la partenza sarà data dall'accensione della luce verde del semaforo, mentre l'ora reale della partenza sarà rilevata da una fotocellula collegata con un apparecchio scrivente posto a un metro di distanza dalla linea di partenza fissata in corrispondenza della parte anteriore più sporgente della vettura"*.



Automobile Club d'Italia
SPORT

La successiva lett. n) inoltre, prevede che *“Tutte le vetture ammesse alla partenza devono permettere l’inserimento dietro le ruote posteriori di un cuneo di ritegno per evitare che la vettura indietreggi a causa dell’eventuale pendenza alla partenza”*.

Tanto premesso, va detto in primo luogo che dalla osservazione delle fotografie e dal video prodotte in giudizio non è possibile desumere con certezza l’esatta distanza delle vetture incolpate dalla linea di partenza, o meglio, di posizionamento.

Attraverso una valutazione empirica però può affermarsi che tale distanza era certamente sensibilmente inferiore ai 2,5 metri contestati.

Inoltre, la foto scattata all’interno della vettura prodotta dagli incolpati dimostra che per i piloti era impossibile vedere la linea bianca di partenza una volta che la vettura era nella sua prossimità. E va aggiunto che sono stati gli ufficiali di gara a decidere il punto di arresto e a collocare il cuneo dietro la ruota posteriore per evitare lo scivolamento a ritroso.

Tanto basta, a parere del Collegio, ad escludere ogni responsabilità nei confronti dei due suddetti piloti per il loro scorretto posizionamento, tanto più che essi, come dimostrato dai tempi riportati, non hanno conseguito alcun vantaggio reale nei confronti dell’esponente per il loro minimo retroposizionamento, che dovrebbe in concreto aggirarsi sui 50-60 centimetri.

Con riguardo al direttore di gara, ritiene il Collegio che la contestata violazione dell’art. 210 i) del RNS sussista ma che debba essere fortemente ridimensionata nella sua consistenza tenuto conto della lieve entità della reale distanza rispetto a quella contestata di 2,5 metri, e che comunque vada apprezzata la corretta ammissione di responsabilità del licenziato.

Infine, va affermata la responsabilità del Ghezzi per la contestata violazione dell’art. 63, comma 1, del RNS per il quale *“Il legale rappresentante di un organizzatore non può partecipare quale concorrente/o conduttore alla manifestazione da lui organizzata”*.

Ciò detto, ai fini della determinazione della sanzione, il Collegio ritiene di tenere nella dovuta considerazione il fatto che anche nelle edizioni passate il Ghezzi ha partecipato come conduttore alla manifestazione in argomento da lui organizzata, senza che ciò fosse oggetto di contestazione.

Pertanto è evidente la buona fede dell’incolpato..

Tale responsabilità, deve essere estesa alla ASD Scuderia Trentina per responsabilità diretta essendo il Ghezzi, come spiegato il legale rappresentante della scuderia, pur con le considerazioni di seguito formulate.

2)- Il Tribunale ritiene doveroso far presente quanto segue.

L’attuale testo dell’art. 63, comma 1, del RSN dispone: *“Il legale rappresentante di un organizzatore non può partecipare quale concorrente/conduttore alla manifestazione da lui organizzata”*; e quindi non può iscriversi a tale manifestazione. La restrizione è evidentemente fondata sul presupposto che il legale rappresentante di un organizzatore possa ottenere durante la gara un trattamento *ad personam* privilegiato rispetto agli altri concorrenti, falsando così l’esito della gara.

Dal suindicato divieto derivano però varie incongruità.

In primo luogo lo sport automobilistico sarebbe **l’unico sport** in cui il legale rappresentante dell’organizzatore non possa partecipare alle manifestazioni che secondo la corrente terminologia sportiva si svolgono “in casa” e possa quindi esercitare tale sport soltanto “fuori casa”, o - più precisamente - “in casa altrui”.



Automobile Club d'Italia
SPORT

In secondo luogo il suddetto presupposto è palesamente infondato, dato che tutti i poteri relativi alla direzione ed al corretto svolgimento della gara in conformità al PRG approvato dall'ACI sono rimessi in via esclusiva al personale dell'ACI; sicché il legale rappresentante dell'organizzatore non può né pretendere né ottenere alcun trattamento privilegiato.

Pertanto la preclusione sancita dal primo comma dell'art 63 è da ritenere ingiustificata.

Forse avvertendo l'eccessivo rigore del primo comma il secondo comma dell'art. 63 sancisce: *“Fa eccezione il caso in cui la gara in questione appartenga ad un Campionato, Trofeo, Coppa o Serie di cui il legale rappresentante dell'organizzatore non sia promotore ed a cui **dimostri** di partecipare”*.

Ora, il licenziato concorrente/conducente Ghezzi non aveva anche la licenza di promotore, e quindi avrebbe avuto il primo requisito per rientrare nella suddetta eccezione ed iscriversi alla gara; ma non poteva avere il secondo requisito dato che la **dimostrazione** di partecipare alla gara può darsi solo a gara avvenuta ma non certo in sede di iscrizione. Ne consegue che - in concreto - la prevista eccezione non può mai operare.

In questa situazione il Tribunale, non avendo il potere di disapplicare la norma dell'art. 63, comma 1, pur se consapevole della buona fede del licenziato che, come già indicato, si era iscritto senza alcun problema alle precedenti versioni della gara in questione, non può che condannare il licenziato.

Si ritiene però doveroso segnalare la singolarità della questione al Presidente ed al Segretario Generale dell'ACI.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

- dichiara il licenziato Giampaolo Rossi oggettivamente responsabile della violazione dell'art. 210 lett. i) e gli applica la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- assolve, per non avere commesso il fatto, i licenziati Lucio Peruggini e Giuseppe Ghezzi dalla incolpazione di avere arbitrariamente modificato i punti di partenza delle rispettive vetture;
- dichiara i licenziati Giuseppe Ghezzi e ASD Scuderia Trentina oggettivamente responsabile della violazione dell'art. 63 RNS e applica a ciascuno di essi la sanzione dell'ammenda di € 600,00 (seicento);
- manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza al Presidente ed al Segretario Generale dell'ACI nonché alle parti in causa.

Così deciso in Roma il 9 marzo 2023

Il Relatore

Il Presidente
